

Decisione della Commissione consultiva mista secondo l'Art. 18 della Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano

1. Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sui termini utilizzati nella Convenzione fra Svizzera e Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano del 02.12.1992 e, in particolare, nell'articolo 14 della stessa.

2. «Servizio regolare di linea»

1. Il servizio regolare di linea si svolge secondo orari e lungo rotte abituali, con offerta indifferenziata al pubblico. Il suo espletamento è riservato in via esclusiva alle imprese di navigazione concessionarie.
2. Si considera servizio regolare di linea, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Convenzione, anche quello effettuato dalle imprese di navigazione concessionarie, con proprie unità navali, al di fuori degli orari e delle rotte abituali.

3. «Servizi non regolari di linea»

La definizione di «servizio non regolare di linea» come citato all'interno del art. 14, si riferisce a tutti quei servizi che si svolgono al di fuori di quanto stabilito per il «servizio regolare di linea» secondo l'art. 8 della Convenzione:

4. «Servizi di noleggio di banchina¹»

1. Sono servizi di noleggio da banchina:
 - a) i servizi taxi;
 - b) i servizi di noleggio con conducente (NCC).

5. Requisiti per la navigazione nazionale ed internazionale

1. Il capoverso 1 dell'articolo 14 stabilisce che le autorità competenti disciplinano i servizi non regolari di linea, secondo la legislazione nazionale nelle proprie acque territoriali.
2. Ai fini dello svolgimento dei «servizi non regolari di linea» un'autorizzazione espressa per la navigazione nelle acque territoriali di ciascuno Stato è necessaria ove prevista dall'ordinamento interno.
3. Un'annotazione supplementare è richiesta per la navigazione internazionale. Qualora non sia prevista un'autorizzazione espressa, l'annotazione supplementare è recata da autonomo documento.
4. L'annotazione supplementare ha validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di rilascio. L'annotazione supplementare per i servizi di TAXI e NCC ha una validità di 5 anni. Il periodo di validità dell'annotazione supplementare non potrà comunque superare la data di scadenza dell'autorizzazione comunale, ove presente.

¹ L'articolo 14 della Convenzione fa riferimento al concetto di "noleggio di banchina". Si ritiene necessario chiarire che questa terminologia andrebbe letta piuttosto come "noleggio da banchina", cioè tutti quei servizi offerti direttamente dal pontile dove si trovano gli operatori.

6. «Esigenza effettiva»

1. L'accertamento dell'esigenza effettiva, qualora compatibile con la legislazione nazionale, presuppone che il collegamento non sia attuato dal servizio regolare di linea o sia dallo stesso attuato in modo insufficiente a soddisfare la richiesta, e le imprese di navigazione concessionarie non si impegnino a sopperire alla carenza di collegamento precisando le modalità ed i tempi di espletamento del servizio da istituire.
2. L'esigenza effettiva è presunta per i soli servizi di taxi e di noleggio con conducente espletati sia nelle acque territoriali dello Stato di bandiera che in quelle dell'altro Stato. È facoltà di entrambi gli Stati limitare il rilascio di assenti qualora il numero delle relative richieste possa comportare uno sbilanciamento nella presenza di operatori a favore dell'uno o dell'altro Stato.
3. Al fine di accertare un'esigenza effettiva, le imprese di navigazione concessionarie indicano annualmente una consultazione da tenersi nel mese di gennaio. Alla consultazione intervengono, quali soggetti interessati:
 - a) le Regioni e le Province italiane rivierasche;
 - b) i Comuni rivieraschi, italiani ed elvetici;
 - c) il Cantone Ticino;
 - d) l'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;
 - e) l'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, le Gestioni Associate di servizi e funzioni dei Comuni rivieraschi italiani;
 - f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) la cui circoscrizione territoriale comprenda uno o più Comuni rivieraschi italiani;
 - g) la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino (Cc-Ti);
 - h) gli Enti turistici del Cantone Ticino;
 - i) gli Enti Regionali per lo Sviluppo (E.R.S.).
4. La consultazione si articola nelle seguenti fasi:
 - I. comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, nella quale le imprese di navigazione concessionarie illustrano la programmazione del servizio regolare di linea;
 - II. invio di memorie ad almeno una delle imprese di navigazione concessionarie, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal ricevimento dell'ultima comunicazione di avvio della procedura, mediante le quali i soggetti interessati possono formulare osservazioni e proporre istanze di accertamento di esigenza effettiva. Le istanze devono descrivere il servizio di trasporto che s'intende operare, precisando le modalità del collegamento anche in relazione alla/e tratta/e ed agli eventuali orari;
 - III. comunicazione ai soggetti interessati, da parte delle imprese di navigazione concessionarie, dell'invito a partecipare all'adunanza di consultazione. Tra il giorno di ricevimento dell'ultima comunicazione e quello dell'adunanza di consultazione devono intercorrere termini liberi non inferiori a dieci giorni;
 - IV. in adunanza di consultazione, previa verifica della regolarità delle comunicazioni ed esaminate le osservazioni e le istanze di accertamento di esigenza effettiva contenute nelle memorie pervenute, le imprese di navigazione concessionarie, ove non si impegnino a voler sopperire alla carenza del collegamento proposto, procedono a dichiarare l'esigenza effettiva dello stesso.
5. I termini contemplati nel presente articolo si computano secondo il calendario comune, escludendo il giorno iniziale ed includendo i giorni festivi intermedi. La scadenza in giorno festivo non comporta alcuna proroga. Nel computo dei termini liberi non si considera il giorno iniziale.

7. «Notevole concorrenza»

L'accertamento dell'assenza di una notevole concorrenza nei confronti della concessionaria, qualora compatibile con la legislazione nazionale, presuppone che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1. Il collegamento fornito dalla compagnia non concessionaria deve essere distanziato temporalmente di almeno 1 ora dalle corse della concessionaria per non costituire notevole concorrenza.
2. Il collegamento fornito dalla compagnia non concessionaria deve avvenire al di fuori delle tratte

- coperte dalla società concessionaria per non costituire notevole concorrenza.
3. L'assenza di notevole concorrenza è presunta per i soli servizi di taxi e di noleggio con conducente espletati sia nelle acque territoriali dello Stato di bandiera, sia in quelle dell'altro Stato. È facoltà di entrambi gli Stati limitare il rilascio di assensi qualora il numero delle relative richieste possa comportare uno sbilanciamento nella presenza di operatori a favore dell'uno o dell'altro Stato.

8. Rilascio dell'annotazione supplementare

1. Per il rilascio dell'autorizzazione espressa e dell'annotazione supplementare sono competenti l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, per l'Italia, e la Sezione Navigazione dell'Ufficio federale dei Trasporti, per la Svizzera.
2. La documentazione da allegare all'istanza dovrà comprendere:
 - Autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea in corso di validità (ove prevista dall'ordinamento interno);
 - Caratteristiche tecniche dell'imbarcazione e del motore, certificato di sicurezza (certificato di navigabilità) e ultime verifiche effettuate;
 - Certificato di assicurazione;
 - Visura camerale che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - Dati sull'equipaggio con copia dei documenti.
3. La procedura per il rilascio dell'annotazione supplementare deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta, ferme restando le sospensioni e le interruzioni dei termini previste dalle normative nazionali.
4. L'annotazione supplementare può essere rilasciata solo previo assenso dell'autorità competente dell'altro Stato.

Il presente documento produrrà i suoi effetti dalla data della firma. Il documento resterà in vigore per un periodo di due anni a decorrere dalla sua firma e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di due anni, a meno che la Commissione consultativa mista non lo ritiri a seguito della notifica scritta di non voler procedere al rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza fissata per il documento stesso, da parte di una delle due Parti contraenti.

PER LA DELEGAZIONE ITALIANA

Laura Barberi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

01.07.2024

PER LA DELEGAZIONE SVIZZERA

Barbla Etter

Ufficio federale dei trasporti

01.07.2024